

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MANOMISSIONI ED I RIPRISTINI DEL SUOLO PUBBLICO



Testo elaborato dall'Area Servizi per la Qualità Urbana - Servizi Tecnologici

L'assessore alle Opere Pubbliche e Pianificazione Reti Tecnologiche Il Direttore Area Servizi per la Qualità Urbana

Tommaso Brancati

Arch. Massimo Zappa

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Glossario per alcune espressioni usate nel presente regolamento

TITOLO II – NORME PROCEDURALI

- Art. 3 La richiesta di autorizzazione
- Art. 4 Limite di validità dell'autorizzazione
- Art. 5 Inizio dei lavori di manomissione e di ripristino definitivo
- Art. 6 Interventi urgenti Inizio lavori prima del rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 Conservazione dell'autorizzazione
- Art. 8 Mancanza del direttore dei lavori o dell'esecutore
- Art. 9 Ispezioni
- Art. 10 Interruzione dei lavori
- Art. 11 Ultimazione dei lavori di manomissione e di ripristino definitivo

TITOLO III – LE ATTIVITA' E GLI ATTI

- Art. 12 L'istruttoria ed i pareri
- Art. 13- Il deposito cauzionale: la determinazione, il versamento e la restituzione
- Art. 14 Il canone per l'occupazione del suolo pubblico: la determinazione, il versamento
- Art. 15 Il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 16 II diniego dell'autorizzazione
- Art. 17 Il rinnovo e la proroga
- Art. 18 La revoca e la sospensione
- Art. 19 I provvedimenti
- Art. 20 L'accertamento della regolare esecuzione degli interventi
- Art. 21 Responsabilità ed obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 22 Interventi su strade e marciapiedi di recente realizzazione

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ENTI, SOCIETÀ E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

- Art. 23 Principi generali e campo di applicazione
- Art. 24 Programmazione degli interventi da parte di Enti, Società e Concessionari di pubblici servizi
- Art. 25 Programmazione degli interventi da parte del Comune
- Art. 26 Responsabilità ed obblighi
- Art. 27 Convenzioni ed accordi

TITOLO V – NORME FINALI E SANZIONI

- Art. 28 Vigilanza e sanzioni
- Art. 29 Norme finali
- Art. 30 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano gli interventi di manomissioni e di ripristino del suolo pubblico nonché l'attività di vigilanza e di controllo su detti interventi.

Le Norme Tecniche di esecuzione del presente regolamento, stabiliscono le modalità tecniche ed esecutive, i materiali da impiegare ed in generale le modalità per la conduzione e per l'esecuzione dei lavori, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in dette materie con particolare riferimento alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento comunale per la tutela del verde e del patrimonio arboreo. Le suddette norme possono stabilire per determinati interventi e sempre nel rispetto dei principi generali del presente regolamento, specifiche e diverse disposizioni in merito alle modalità per la conduzione e per l'esecuzione dei lavori.

Le norme del presente regolamento prevalgono, in quanto di particolare interesse, su quelle, eventualmente contrastanti, dettate dai citati regolamenti.

Art. 2 – Glossario per alcune espressioni usate nel presente regolamento

Per l'applicazione del presente regolamento le seguenti espressioni assumono il significato di cui appresso.

Per suolo pubblico si intende il suolo, il soprasuolo e il sottosuolo di beni (spazi ed aree pubbliche in genere) appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune nonché di proprietà privata gravati da servitù di uso pubblico o destinati ad uso pubblico.

Per interventi di manomissioni del suolo pubblico si intendono gli interventi di qualsiasi natura che comportino l'esecuzione di lavori e successivi ripristini, per la realizzazione di nuove opere o impianti a rete per i servizi pubblici e di urbanizzazione, la modifica, la riparazione, la sostituzione ed in generale la manutenzione di opere, di manufatti e di impianti esistenti sul suolo pubblico, nonché scavi o manomissioni del suolo pubblico dipendenti da attività di cantieri aperti su aree private contermini.

Per interventi di ripristino – provvisorio e definitivo- si intendono gli interventi per l'esecuzione delle opere necessarie a ripristinare, prima provvisoriamente e poi definitivamente, ex novo il suolo pubblico per riconsegnarlo al Comune nelle medesime condizioni in cui lo si è ricevuto ovvero secondo l'eventuale nuova sistemazione assentita.

Per richiedente o titolare o interessato si intende colui che presenta la richiesta di autorizzazione ovvero colui al quale l'autorizzazione è rilasciata o chi è interessato ad eseguire gli interventi; per gli Enti, le Società e i Concessionari di pubblici servizi si intendono i rispettivi legali rappresentanti.

TITOLO II – NORME PROCEDURALI

Art. 3 - La richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda procedere ad eseguire interventi di manomissioni e ripristini del suolo pubblico, fermo restando il possesso del titolo per l'occupazione del medesimo, deve ottenere la prescritta autorizzazione prima di iniziare qualsiasi intervento o lavoro.

La domanda di autorizzazione dev'essere presentata esclusivamente al Protocollo Generale del Comune.

La domanda di autorizzazione, compresi i relativi allegati, devono essere sottoscritti dal richiedente e, in relazione alla natura e all'entità degli interventi e delle opere da eseguire, da professionista abilitato in qualità di progettista e direttore dei lavori. Per l'esecutore delle opere, il responsabile del cantiere e, se previsto, il responsabile della sicurezza è sufficiente che la domanda contenga le indicazione delle relative generalità.

La domanda di autorizzazione dev'essere presentata secondo lo schema predisposto dal Comune, corredata dai documenti ed elaborati necessari e sufficienti a rappresentare e definire compiutamente l'intervento da eseguire, sia quello di manomissione con ripristino provvisorio che quello di ripristino definitivo, nonché da quanto prescritto dalle disposizioni in materia, dal presente regolamento e comunque dai seguenti atti in triplice copia:

- relazione descrittiva dell'intervento e delle opere da eseguire, con l'indicazione dei materiali da impiegare, delle modalità esecutive e di quanto altro occorra per descrivere compiutamente le opere da realizzare, compresa la descrizione degli interventi di ripristino provvisorio e definitivo. Nella relazione si deve dare atto che il progetto è stato elaborato tenendo conto di tutti gli elementi e condizioni del sito ed in modo particolare delle reti e degli impianti esistenti, specie di quelli nel sottosuolo, e che sono stati rispettati i relativi vincoli;
- 2) estratto di PRG, estratto della carta aerofotogrammetria ed estratto aggiornato della mappa catastale con la precisa indicazione, mediante apposita campitura, dell'area oggetto d'intervento; i suddetti estratti sono forniti con il solo rimborso delle spese dal competente Settore Tecnico Comunale;
- 3) planimetria quotata d'insieme dell'area oggetto d'intervento in scala adeguata (1:200) con l'indicazione.
 - delle strade e degli edifici esistenti, con relativa toponomastica e caratteristiche dimensionali;
 - delle opere o manufatti o impianti in progetto e di quelli nell'intorno, con le relative distanze ivi comprese quelle dai fabbricati e manufatti esistenti e dai confini con proprietà private;
 - dell'area di occupazione e delle dimensioni di ingombro degli scavi e del cantiere (fisso e mobile) con relativa quantificazione della superficie di ingombro (complessiva e di occupazione giornaliera) del suolo occupato, comprensiva della superficie occupata per il deposito di materiali, mezzi o manufatti di cantiere; tali indicazioni e quantificazioni devono essere rese, rispettivamente, per l'intervento di manomissione con ripristino provvisorio e per l'intervento di ripristino definitivo.
 - di ogni altro manufatto, impianto o elemento di rilievo;
- piante, prospetti e sezioni quotate in scala adeguata (1:100), dei manufatti in progetto o oggetto d'intervento, ovvero profili e sezioni di impianti a rete e canalizzazioni;
- 5) particolari costruttivi in scala adeguata (1:20) di manufatti e impianti (pozzetti di ispezione, camere di manovra, manufatti o opere di intersezione con altri impianti e simili) con l'indicazione dei materiali, dei rivestimenti protettivi e di ogni altro elemento utile
- 6) relazione descrittiva dei provvedimenti da adottare per la disciplina del traffico veicolare e per garantire la percorribilità ai pedoni, corredata da eventuale planimetria con indicati i percorsi e la relativa segnaletica (secondo gli schemi del codice della strada e disposizioni comunali); tale relazione deve riguardare, rispettivamente, l'intervento di manomissione con ripristino provvisorio e l'intervento di ripristino definitivo;
- 7) cronoprogramma dei lavori, comprensivo delle date di inizio e di fine lavori sia per l'intervento di manomissione con ripristino provvisorio che per l'intervento di ripristino definitivo:

- 8) il costo presunto di tutti i lavori da eseguire per la quantificazione del deposito cauzionale; a tal fine dev'essere utilizzato l'elenco prezzi del competente Settore Tecnico Comunale vigente al momento di presentazione della domanda;
- 9) i progetti degli impianti, delle strutture nonché i certificati ed i nulla osta prescritti da specifiche disposizioni in relazione al tipo di intervento.

Per l'esecuzione di allacciamenti d'utenza e di riparazione guasti i documenti e gli elaborati da allegare alla domanda possono essere limitati a quelli di cui al comma precedente ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Per l'esecuzione di interventi di manomissioni e ripristini di aree a verde i documenti richiesti e gli elaborati da allegare alla domanda devono essere integrati con la rappresentazione nella planimetria, delle piante e degli arbusti esistenti nonché di ogni altro manufatto anche ornamentale, interessati o comunque limitrofi all'area d'intervento e da una relazione (anche ad integrazione di quella di cui al punto 1) circa le modalità di esecuzione dei lavori nel rispetto dei principi e delle disposizione del Regolamento comunale per la tutela del verde e del patrimonio arboreo.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per eventuali varianti, fermo restando l'obbligo di presentare apposita domanda di autorizzazione nell'eventualità di dover eseguire varianti ad interventi in corso d'esecuzione, nonché per richieste in sanatoria.

Art.4 - Limite di validità dell'autorizzazione

Gli interventi di manomissioni devono essere iniziati nel termine indicato nella domanda e, comunque entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione e ultimati entro il termine indicato nell'autorizzazione; nel suddetto termine debbono essere eseguiti gli interventi di ripristino provvisorio.

Gli interventi di ripristino definitivo debbono essere iniziati dopo almeno 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei rispettivi interventi di manomissioni e ripristino provvisorio ed ultimati entro il termine indicato nell'autorizzazione, salvo diversa indicazione stabilità nelle Norme Tecniche di esecuzione del presente regolamento, per determinati interventi.

I termini di cui ai precedenti commi possono essere prorogati con le modalità e nei termini stabiliti nel presente regolamento.

Le opere non iniziate o non ultimate entro i suddetti termini non possono essere intraprese o proseguite se non dopo il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art.5 – Inizio dei lavori di manomissione e di ripristino definitivo

Nel caso in cui i lavori di manomissioni e di ripristino definitivo non siano iniziati nel termine indicato nella domanda, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 4, l'inizio degli stessi dev'essere, a cura dell'interessato, comunicato per iscritto al competente Servizio del Settore Tecnico Comunale.

I lavori di ripristino definitivo non debbono essere realizzati nel periodo invernale (compreso tra i mesi di novembre e di marzo), nel corso del quale le condizioni meteorologiche non garantiscono il buon esito dell'intervento; eccezionalmente il competente Servizio del Settore Tecnico Comunale può autorizzare l'esecuzione dei lavori indispensabili per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza del traffico veicolare e la percorribilità pedonale.

Art.6 – Interventi urgenti - Inizio lavori prima del rilascio dell'autorizzazione

Gli interventi urgenti, cioè quelli di pronto intervento per la riparazioni di guasti non procrastinabili o quelli necessari per evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle

persone o per l'integrità dei beni, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione prescritta dall'art. 3 del presente regolamento, ma sotto la responsabilità dell'interessato e dei soggetti di cui al terzo comma, del precedente art. 3, anche per quanto riguarda la effettività del pericolo. L'interessato risponde della conformità dell'intervento e dei lavori, sia di manomissione che di ripristino provvisorio, alle disposizioni di legge e di regolamento in materia e ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni dettate ai successivi commi nonché a quelle eventualmente impartite dal Comune.

L'interessato è comunque tenuto a far pervenire per iscritto (anche a mezzo fax o telegramma), tempestivamente e, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo, al competente Servizio del Settore Tecnico Comunale, l'inizio dei lavori.

L'interessato è tenuto altresì a presentare entro 3 (tre) giorni dall'inizio dei lavori, la richiesta di autorizzazione di cui al citato art. 3, secondo le modalità previste dal presente regolamento; alla richiesta dev'essere allegata, oltre alla prescritta documentazione, una relazione tecnica descrittiva riguardo alle modalità dell'intervento e alla effettività dell'urgenza, sottoscritta dal direttore dei lavori.

Il Comune si riserva di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi, in difetto la richiesta di cui al precedente comma dev'essere presentata in sanatoria, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti al riguardo.

Art. 7 - Conservazione dell'autorizzazione

Dal giorno di inizio dei lavori a quello di ultimazione, l'autorizzazione (o copia della stessa), unitamente agli esemplari degli elaborati allegati, debbono sempre trovarsi in cantiere per essere esibiti agli incaricati comunali.

Art. 8 - Mancanza del direttore dei lavori o dell'esecutore

Qualora il direttore dei lavori o l'esecutore vengano meno per rinuncia o per qualsiasi altra causa, i lavori devono essere sospesi sino alla nomina di un nuovo direttore e/o esecutore, da comunicare tempestivamente al competente Servizio del Settore Tecnico Comunale.

Art. 9 – Ispezioni

Il personale del competente Servizio del Settore Tecnico Comunale e della Polizia Locale possono procedere alla visita nei cantieri per costatarne il regolare andamento e conformità all'autorizzazione rilasciata. L'interessato, il direttore dei lavori e l'esecutore sono tenuti a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

Art. 10 - Interruzione dei lavori

In caso di interruzione dei lavori, debbono essere eseguite le opere necessarie a garantire la solidità degli scavi, la sicurezza del cantiere, il traffico veicolare e la percorribilità pedonale al fine di prevenire qualsiasi danno a persone ed a cose; debbono inoltre essere osservate tutte le cautele atte a salvaguardare la pubblica incolumità.

In caso di inosservanza, il Comune ordinerà l'adozione, entro un idoneo termine, delle cautele necessarie con riserva di provvedervi d'ufficio a spese degli inadempienti; in tale caso i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento del deposito cauzionale di cui art.13 del presente regolamento.

Art. 11 – Ultimazione dei lavori di manomissione e di ripristino definitivo

Non appena ultimati i lavori di manomissione e di ripristino definitivo dev'esserne data comunicazione competente Servizio del Settore Tecnico Comunale.

TITOLO III – LE ATTIVITA' E GLI ATTI

Art.12 - L'istruttoria ed i pareri

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria in ordine all'attività da svolgere e al provvedimento da adottare, acquisendo quanto necessario in relazione al tipo di intervento e a norme di legge o di regolamento in materia. A tal fine il responsabile del procedimento dispone l'acquisizione di dati, notizie, atti, documenti, accertamenti, pareri anche indirizzando tali disposizioni ai diversi Servizi o Uffici Comunali interessati.

I pareri, i nulla osta o gli atti di consenso comunque denominati sono acquisiti d'ufficio a cura del responsabile del procedimento; ove i pareri vadano resi da altre Amministrazioni, può essere fatto ricorso alla procedura della conferenza di servizi.

I pareri di competenza di altre Amministrazioni, al pari di ogni altro atto (autorizzazione, visto, nulla osta) la cui preliminare acquisizione sia prescritta da norme di legge o di regolamento, debbono essere ottenuti direttamente dall'interessato e dallo stesso allegati a corredo della domanda di autorizzazione, fatta eccezione per i pareri o altri atti la cui richiesta debba essere avanzata dal Comune; in tale caso la richiesta è formulata dal responsabile del procedimento.

Dell'eventuale indizione della conferenza di servizi e della richiesta di pareri a cura del responsabile del procedimento di cui al precedente comma viene informato l'interessato, con avvertenza in ordine alla sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione.

Per le manomissioni riguardanti strade, piazze o comunque aree o spazi interessate alla circolazione veicolare o pedonale è obbligatorio acquisire il parere della Polizia I ocale.

L'attività richiesta ai Servizi o Uffici Comunali è dovuta ed i pareri ai medesimi richiesti debbono essere resi entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso detto termine il parere si intende reso in senso favorevole con la conseguenza che il soggetto competente è abilitato a rilasciare l'autorizzazione a prescindere dal parere stesso.

La richiesta di integrazioni documentali a corredo della domanda, è sottoscritta dal responsabile del procedimento e richiesta all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione. In tale caso il termine di cui al successivo ultimo comma è interrotto e riprende a decorrere ex novo dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Ove l'esigenza di integrazioni documentali emerga solo successivamente alla scadenza del suddetto termine, la relativa richiesta non interrompe ma sospende soltanto il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 14, primo comma, che riprende a decorrere non ex novo ma per la sola parte non ancora decorsa.

Il responsabile del procedimento conclude l'istruttoria in ordine all'attività svolta formulando entro 25 (venticinque) giorni dalla presentazione della domanda, motivata proposta di provvedimento finale, contenente la determinazione del deposito cauzionale di cui al successivo art.13, al soggetto a cui spetta l'emanazione del provvedimento finale.

Art. 13- II deposito cauzionale: la determinazione, il versamento e la restituzione

A garanzia della perfetta esecuzione degli interventi di ripristino provvisorio e definitivo, è richiesto un deposito cauzionale.

L'ammontare del deposito cauzionale è quantificato dal competente Servizio del Settore Tecnico Comunale in relazione all'intervento autorizzato, con particolare riguardo all'entità dei lavori e alla natura dei beni interessati.

L'ammontare di detto deposito è comunicato al richiedente affinché provveda al relativo versamento prima del ritiro dell'autorizzazione.

Il deposito cauzionale può essere costituito in contanti mediante versamento alla Tesoreria Comunale o mediante fideiussione bancaria od assicurativa. In tutti i casi il deposito è costituito per un periodo di durata non inferiore a quello dell'autorizzazione e, comunque, resta vincolato a favore del Comune sino all'emissione di apposito provvedimento di svincolo da parte del competente Servizio del Settore Tecnico Comunale.

Il deposito cauzionale è restituito una volta concluse positivamente le operazioni di accertamento della regolare esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento.

Art.14 – Il canone per l'occupazione del suolo pubblico: la determinazione, il versamento

Le occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dalle disposizioni di legge (art.63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) e di regolamento vigenti in materia.

L'importo del canone è quantificato, secondo quanto disposto dal vigente regolamento comunale, dal competente Servizio del Settore Tecnico Comunale e comunicato al titolare dell'autorizzazione affinché provveda al versamento prima del ritiro dell'autorizzazione.

Art.15 - Il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata su proposta del responsabile del procedimento entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui all' art. 12, ultimo comma, del presente regolamento.

L'autorizzazione si intende rilasciata sempre fatti salvi i diritti dei terzi e non esonerano il titolare, il direttore e l'esecutore dei lavori dall'obbligo di attenersi, sotto la loro responsabilità, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed al rispetto dei diritti dei terzi. In particolare sono a carico del titolare e degli altri soggetti di cui sopra gli oneri (di qualsiasi natura, anche economica) necessari a garantire durante l'esecuzione dei lavori la solidità degli scavi, la sicurezza del cantiere (ivi compresa la segnaletica di cantiere o permanente di tipo verticale ed orizzontale), il traffico veicolare e la percorribilità pedonale ed ogni altra cautela atta a salvaguardare la pubblica incolumità ed a prevenire qualsiasi danno a persone ed a cose.

Il mancato rilascio dell'autorizzazione nel termine suddetto non autorizza in ogni caso il richiedente ad intraprendere alcun intervento o lavoro di manomissione del suolo pubblico, con la conseguenza che la relativa richiesta dev'essere rinnovata.

All'autorizzazione viene allegata una copia degli elaborati siglata dall'Organo Comunale che emette il provvedimento.

Le eventuali varianti delle autorizzazioni sottostanno alle medesime procedure e prescrizioni relative ai provvedimenti originali.

I rilascio dell'autorizzazione non esonerano il titolare e gli altri soggetti di cui al terzo comma, dell'art 3 del presente regolamento, dall'ottenere tutti gli altri permessi, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari e previsti dalle vigenti disposizioni in materia sia per la realizzazione di quanto autorizzato che per la relativa utilizzazione.

Art. 16 – Il diniego dell'autorizzazione

La richiesta di autorizzazione è negata con apposito provvedimento adeguatamente motivato.

Ove il procedimento si concluda con l'emanazione di provvedimento di diniego, la relativa domanda è archiviata; l'eventuale riesame avverrà soltanto dietro presentazione di nuova domanda.

La domanda è altresì archiviata nel caso in cui il richiedente non provveda a presentare nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, le integrazioni documentali richieste di cui al settimo comma, dell'art. 12; detto termine può essere prorogato su motivata richiesta del richiedente semprechè la richiesta sia presentata prima della scadenza del suddetto termine.

Art.17 – Il rinnovo e la proroga

Il rinnovo dell'autorizzazione può essere disposto su motivata richiesta del titolare semprechè la richiesta sia presentata prima della scadenza dei termini per l'inizio dei lavori di cui all'art. 4 del presente regolamento.

La proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori può essere disposta su motivata richiesta del titolare semprechè la richiesta sia presentata prima della scadenza dei rispettivi termini.

Art. 18 - La revoca e la sospensione

La revoca dell'autorizzazione può essere disposta in qualsiasi momento per comprovati motivi di interesse pubblico quando non sia possibile farvi fronte con un provvedimento di sospensione dei termini di validità. Ove sia disposta la sospensione il relativo provvedimento dovrà fissare i nuovi termini di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 19 – I provvedimenti

I provvedimenti di rilascio dell'autorizzazione, di diniego, di rinnovo, di proroga, di revoca, di sospensione, nonché i quelli di sanatoria, sanzionatori e/o inibitori di attività abusive e ogni altro provvedimento nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono adottati dal Dirigente comunale competente o suo delegato su proposta del responsabile del procedimento.

I provvedimenti, indipendentemente dal loro contenuto, debbono essere adeguatamente motivati con riferimento all'istruttoria ed agli accertamenti svolti, ai pareri acquisiti ed agli atti adottati o ricevuti in relazione ai provvedimenti medesimi.

Art. 20 – L'accertamento della regolare esecuzione degli interventi

Trascorsi almeno 4 (quattro) mesi dalla data di ultimazione degli interventi di ripristino definitivo di cui all'art. 4 del presente regolamento e, comunque, non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, il competente Servizio del Settore Tecnico Comunale provvede in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione, ad eseguire apposito sopralluogo per accertare la regolare esecuzione degli interventi di

ripristino del suolo pubblico. Di detto accertamento dev'essere redatto apposito verbale dal quale deve risultare la regolare esecuzione, a perfetta regola d'arte, degli interventi secondo l'autorizzazione rilasciata e il perfetto stato manutentivo dei ripristini e delle opere realizzate nonché l'avvenuto pagamento del canone di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Ove le suddette operazioni siano concluse con esito favorevole, con la sottoscrizione del verbale il competente Servizio prende in carico le opere eseguite e provvede per la restituzione o lo svincolo del deposito cauzionale ed eventualmente dello svincolo della polizza di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Ove, viceversa, le suddette operazioni siano concluse con esito negativo, con la sottoscrizione del verbale o la sua successiva trasmissione al titolare dell'autorizzazione, il competente Servizio provvede ad ordinare l'esecuzione, entro un congruo termine, delle opere necessarie per il ripristino del suolo, a perfetta regola d'arte, secondo l'autorizzazione rilasciata, fermo restando la possibilità di ordinare il rifacimento ex novo degli interventi di ripristino, nel caso in cui non fosse possibile ovviare ai difetti di esecuzione dei medesimi.

Trascorso il termine assegnato con il suddetto provvedimento il competente Servizio provvede, nuovamente, alle operazioni di accertamento secondo le sopra stabilite procedure; ove gli interventi ordinati non siano stati realizzati ovvero siano stati realizzati in parte e, comunque, le suddette operazioni siano concluse, ancora, con esito negativo, il competente Servizio provvede ad incamerare il deposito cauzionale e ad eseguire d'ufficio gli interventi di ripristino.

Art. 21 - Responsabilità ed obblighi del titolare dell'autorizzazione

Fermo restando le responsabilità e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, il titolare è responsabile di tutti gli eventuali danni causati al Comune o a terzi durante l'esecuzione degli interventi di manomissioni ovvero per tutto il periodo compreso a partire dalla data di inizio dei lavori -in caso di mancata comunicazione di cui all'art. 5 del presente regolamento si assume la data di rilascio dell'autorizzazione- e fino alla data del verbale di accertamento della regolare esecuzione dei lavori e dei ripristini di cui al precedente art. 20. La suddetta responsabilità si intende in capo al titolare anche per qualunque danno imputabile a responsabilità dei suoi collaboratori, dell'esecutore e di tutto il personale intervenuto a qualunque titolo. Detti danni, ove possibile, devono essere prontamente riparati a cura e spese del titolare, fermo restando comunque a suo carico l'onere degli eventuali risarcimenti dovuti.

Durante il periodo compreso tra la data di ultimazione dei lavori di ripristino provvisorio e la data del verbale di accertamento di cui al precedente art. 20, il titolare ha l'obbligo di eseguire tutti gli interventi manutentivi per eliminare situazioni di pericolo o di disagio sopravvenute all'esecuzione del ripristino provvisorio. A tal fine è tenuto ad eseguire periodici controlli e verifiche volti a prevenire tali situazioni, dandone tempestiva comunicazione al competente Servizio del Settore Tecnico Comunale per i provvedimenti del caso nonché ad eseguire gli eventuali interventi richiesti dal Comune.

In caso di inosservanza, il Comune ordinerà l'esecuzione, entro un idoneo termine, degli interventi necessari con riserva di provvedervi d'ufficio a spese degli inadempienti; in tale caso i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento del deposito cauzionale di cui art.13 del presente regolamento.

Il titolare,ove necessario, è tenuto a richiedere presso il competente Ufficio Viabilità del Corpo di Polizia Locale, l'emissione di apposita ordinanza per la limitazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione stradale.

Qualora entro i 6 (sei) mesi dalla data del verbale di accertamento di cui al precedente art. 20, si dovessero accertare difformità e o difetti di esecuzione dovuti a vizi occulti riconducibili agli interventi eseguiti e non rilevati al momento del suddetto accertamento, il titolare è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese i necessari interventi di ripristino.

Sono a carico del titolare, prima dell'effettuazione di ogni intervento di manomissione, gli oneri per l'accertamento dell'eventuale presenza nell'area oggetto dell'intervento e nel sottosuolo della stessa, di impianti, di tubazioni, di cavidotti e/o di altri manufatti di qualsiasi natura. In caso di accertata presenza di detti impianti e manufatti il titolare è tenuto ad avvertire gli Enti e le società proprietarie e/o concessionarie dei suddetti impianti e manufatti, nonché ad adottare, in accordo con le medesime, i necessari accorgimenti e cautele per evitare qualsiasi danno; la responsabilità per eventuali danni o disservizi è comunque in capo al titolare.

Art. 22 - Interventi su strade e marciapiedi di recente realizzazione

L'autorizzazione per eseguire interventi di manomissioni e ripristini del suolo pubblico di strade, marciapiedi, piazze o altri spazi ed aree di recente realizzazione o sistemazione, non può essere rilasciata, di norma, se non dopo che siano decorsi 3 (tre) anni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione o di sistemazione; quando tali interventi interessino pavimentazioni di pregio o speciali (pavimentazioni in cubetti di porfido, in pietra naturale, in marmo e simili) detto periodo è elevato a 5 (cinque) anni.

Eccezionalmente l'autorizzazione può essere rilasciata prima della decorrenza dei suddetti periodi, solo per interventi urgenti o per cause di forza maggiore semprechè siano presi specifici accordi per l'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento a quelli di ripristino, e sia corrisposta al Comune una somma a titolo di rimborso, per il degrado o il peggioramento del suolo pubblico che comunque l'esecuzione dell'intervento comporta (ancorché eseguito a perfetta regola d'arte), nonché per le maggiori spese di manutenzione.

L'ammontare di detto rimborso è quantificato dal competente Servizio del Settore Tecnico Comunale in relazione all'intervento autorizzato, con particolare riguardo all'entità dei lavori, alla superficie interessata dall'intervento e dalle occupazioni, alle dimensioni degli scavi e dei ripristini, al tipo di pavimentazione, al periodo di tempo mancante per la decorrenza dei termini di cui al primo comma e, per le strade, anche in base alla classificazione della strada.

L'ammontare di tale rimborso è comunicato al richiedente affinché provveda al relativo versamento prima del ritiro dell'autorizzazione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ENTI, SOCIETÀ E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

Art. 23 - Principi generali e campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli interventi di manomissioni e di ripristino del suolo pubblico da realizzarsi da parte di Enti, Società e Concessionari di pubblici servizi.

Le disposizioni di cui al presente titolo sono da intendersi integrative rispetto a quelle indicate nei precedenti articoli del presente regolamento e, per gli interventi in oggetto, prevalgono su quelle eventualmente contrastanti.

Art. 24 – Programmazione degli interventi da parte di Enti, Società e Concessionari di pubblici servizi

I titolari di Enti, Società e Concessionari di pubblici servizi devono presentare al Comune, entro il 30 (trenta) giugno dell'anno precedente, il programma preliminare degli interventi di manomissioni del suolo pubblico (come definiti dal presente regolamento) per l'esecuzione di lavori per la realizzazione di nuove opere o impianti a rete per i servizi pubblici e di urbanizzazione o per il rifacimento o la manutenzione degli stessi, al fine di coordinare tali interventi sul territorio e garantirne la realizzazione e l'esercizio.

Il competente Servizio del Settore Tecnico Comunale provvede sulla scorta dei programmi prevenuti, alla relativa istruttoria, facendo ricorso, eventualmente, alla procedura della conferenza di servizi ovvero promuovendo incontri e riunioni per definire congiuntamente, per quanto possibile, il programma stesso.

L'esito dell'istruttoria con eventuali osservazioni e prescrizioni in merito al programma presentato, è comunicato all'interessato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al successivo comma.

Entro il successivo 30 (trenta) novembre i soggetti di cui al primo comma, tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni formulate dal suddetto Servizio, devono presentare il programma definitivo degli interventi.

Per l'esecuzione degli interventi previsti nel programma valgono le procedure e le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 25 – Programmazione degli interventi da parte del Comune

L'Amministrazione Comunale provvede ad informare tempestivamente, non appena approvato l'elenco annuale, gli Enti, le Società ed i Concessionari di pubblici servizi, affinché possano prendere visione dello stesso al fine di programmare gli interventi sul territorio.

L'Amministrazione Comunale si impegna, nel caso di ristrutturazione o rifacimento della pavimentazione di strade e marciapiedi, ad informarne i residenti, direttamente o con altri mezzi di informazione, affinché provvedano a richiedere in tempo utile, nuovi allacciamenti agli impianti a rete, usufruendo di eventuali agevolazioni da parte dell'Ente o Società o Concessionario del pubblico servizio.

Art. 26 – Responsabilità ed obblighi

Gli Enti, Società e Concessionari di pubblici servizi, fermo restando la loro piena responsabilità per gli obblighi a carico del titolare dell'autorizzazione stabiliti nei precedenti articoli del presente regolamento, devono stipulare una polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati al Comune ovvero a terzi per la realizzazione degli interventi disciplinati dal presente regolamento. Detta polizza dovrà coprire qualunque danno imputabile a responsabilità dell'Ente, o della Società o del Concessionario, dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente o consulente, che si verifichi durante l'esecuzione dei lavori, ovvero per tutto il periodo compreso a partire dalla data di inizio dei lavori e fino alla data del verbale di accertamento della regolare esecuzione dei lavori e dei ripristini di cui all'art. 20 del presente regolamento. Detta polizza assicurativa dev'essere prodotta al momento del ritiro dell'autorizzazione.

La polizza dovrà essere stipulata con validità a tempo indeterminato ovvero rinnovata per ciascun anno di durata della concessione e non deve prevedere, a carico del Comune, nessun onere (nemmeno di preventiva escussione) se non quello di attestare l'inadempienza, nei modi di cui al successivo comma, che rende necessaria l'escussione del garante.

Nel caso pervengano al Comune richieste di danni da parte di terzi, il competente Servizio del Settore Tecnico Comunale provvede ad eseguire un sopralluogo con il titolare dell'autorizzazione al fine di eliminare ogni pericolo o insidia e prevenire le cause del danno, redigendo all'uopo apposito verbale. Ove necessario il titolare dovrà provvedere ad eliminare il pericolo immediatamente; dell'intervento eseguito dovrà darne comunicare per iscritto al suddetto Servizio allegando altresì, copia della denuncia del sinistro alla società assicuratrice ovvero relazione circa i motivi per i quali non si è provveduto alla relativa denuncia. In caso di mancato risarcimento da parte della società assicuratrice, il Comune si riserva di far eseguire perizie asseverate da parte di professionisti abilitati, anche ricorrendo a tecnici della propria società di assicurazione, al fine di accertarne le responsabilità e quantificarne i danni. L'importo dell'eventuale danno riconosciuto dovrà, in tal caso, essere liquidato da parte del titolare o della propria assicurazione, in difetto può provvedervi il Comune avvalendosi della suddetta polizza.

Gli Enti, Società e Concessionari di pubblici servizi, fermo restando la loro piena responsabilità, possono incaricare le imprese titolari di contratti per l'esecuzione degli interventi disciplinati dal presente regolamento, di effettuare autonomamente controlli periodici, con proprio personale, delle strade, marciapiedi e piazze di loro competenza e di provvedere, ove fosse indispensabile, ad eseguire gli interventi necessari per evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni, derivante da qualsiasi causa (buche, mancanza chiusini, avvallamenti, ecc.) comprese le precipitazioni meteorologiche (pioggia, neve e gelo), secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento ed in particolare dall'art. 6.

Art. 27 - Convenzioni ed accordi

L'amministrazione Comunale si riserva la possibilità di approvare convenzioni o accordi con Enti, Società e Concessionari di pubblici servizi nelle materie disciplinate dal presente regolamento.

Dette convenzioni o accordi possono prevedere il meccanismo della compensazione degli oneri tra le parti secondo il quale il titolare dell'autorizzazione provvederà ad eseguire interventi di ripristini definitivi non dovuti a scomputo di quelli dovuti.

Per motivate ragioni di pubblico interesse, da specificare nell'atto, tali convenzioni o accordi possono prevedere precise deroghe alle norme del presente regolamento.

TITOLO V – NORME FINALI E SANZIONI

Art. 28 – Vigilanza e sanzioni

L'attività di vigilanza sui cantieri è svolta dalla Polizia Locale.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s. m. i., fermo restando la irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento in materia ivi compresa quella di cui all'articolo 21 del D.Lgs n. 285/1992 e s. m. i. per l'esecuzione di lavori o l'apertura di cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze senza l'autorizzazione prescritta dal presente regolamento.

Art. 29 - Norme finali

Le Norme Tecniche di esecuzione del presente regolamento di cui all'art. 1, le modalità per la determinazione e la costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 13, le modalità per la determinazione e il versamento del rimborso di cui all'art. 22, le modalità

per la determinazione e le caratteristiche della polizza assicurativa di cui all'art. 26, le convenzioni e gli accordi di cui all'art. 27, sono approvate dall'Organo comunale competente nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 30 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte dell'Organo comunale competente.